



Bruxelles, 21.1.2016  
C(2016) 368 final

**Oggetto:** **Aiuti di Stato/Italia (Provincia autonoma di Trento)**  
**SA.42520 (2015/N)**  
**Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 24 (interventi di sostegno all'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura)**

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("la Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso.

## **1. PROCEDURA**

(1) Con lettera del 10 luglio 2015, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato il regime di aiuti suindicato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettere del 2 settembre e 21 dicembre 2015, cui le autorità italiane hanno risposto con lettere, rispettivamente, dell'11 novembre 2015 e del 18 gennaio 2016.

## **2. DESCRIZIONE**

### **2.1. Titolo**

(2) Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 24 (interventi di sostegno all'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura).

S.E On. Paolo Gentiloni  
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale  
Piazzale della Farnesina 1  
IT – 00194 Roma

## **2.2. Obiettivo**

- (3) L'obiettivo del regime di aiuti di Stato notificato è migliorare il benessere dei giovani bovini e quindi contribuire a migliorare la salute degli animali.

## **2.3. Base giuridica**

- (4) La base giuridica del regime è la seguente:

- Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2003 "Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati", come modificata e integrata, e in particolare l'articolo 24 "Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio", commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies;
- Deliberazione della Giunta Provinciale sui "Criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 24 (Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura) a partire dall'anno 2016" e il suo allegato A.

## **2.4. Durata**

- (5) A decorrere dalla data di adozione della presente decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2020. Per l'anno 2015, l'aiuto è concesso in conformità del regolamento (UE) n. 1408/2013<sup>1</sup>.

## **2.5. Bilancio**

- (6) Il bilancio complessivo è pari a 10 000 000 EUR.

## **2.6. Beneficiari**

- (7) I beneficiari sono imprese attive nella produzione agricola primaria, che possiedono animali e che si impegnano volontariamente a realizzare l'impegno per il benessere degli animali. Essi devono avere una sede o una filiale in provincia di Trento censita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento al più tardi al momento del pagamento dell'aiuto.
- (8) I beneficiari sono piccole-medie imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014<sup>2</sup> ed essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013<sup>3</sup> e dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

attuativo del 18 novembre 2014, n. 6513. Il numero stimato di beneficiari è compreso tra 501 e 1000.

- (9) Il regime non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi del punto 35 (15) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020<sup>4</sup> (in prosieguo: "gli orientamenti"). Inoltre, il pagamento dell'aiuto notificato sarà sospeso se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

## **2.7. Descrizione del regime di aiuti**

- (10) Il regime di aiuti consentirà di compensare parzialmente i costi supplementari derivanti dall'impegno per il benessere degli animali assunto su base volontaria nel settore bovino che introduce criteri più elevati in materia di accesso all'esterno e di approvvigionamento di acqua e mangime secondo le necessità naturali di allevamento.
- (11) Le autorità italiane hanno indicato che la misura prevista nel regime notificato non è inclusa nel programma di sviluppo rurale approvato della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 (in seguito "PSR di Trento"). Ciononostante, il regime notificato è concepito in modo coerente con il regolamento (UE) n. 1305/2013<sup>5</sup> e risulta adeguato e coerente con la politica di sviluppo rurale, in quanto contribuisce alla priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo" e, poiché una delle condizioni previste dal regime in oggetto è l'obbligo di portare gli animali su alpeggi i cui gestori garantiscono il rispetto degli impegni agroambientali assunti nell'ambito della misura 10.1.2 del PSR di Trento, e anche alla priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste", e in particolare alla focus area 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" attraverso l'uso razionale delle superfici a pascolo.
- (12) La misura presenta analogie con la misura 10.1.2 (Gestione delle superfici a pascolo - aiuti a favore dell'alpeggio) del PSR di Trento, specialmente per quanto riguarda le condizioni degli impegni. Le principali differenze sono i beneficiari dell'aiuto (i proprietari di animali al posto dei gestori dei pascoli, che nella grande maggioranza dei casi sono soggetti diversi) e la struttura dei costi supplementari remunerati presi in considerazione. In ogni caso non vi è alcuna sovrapposizione tra i due tipi di aiuto, in quanto il premio di alpeggio elargito a titolo della misura 10.1.2 è calcolato per ettaro e si limita a compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni agroambientali assunti in relazione alla gestione della superficie a pascolo, mentre l'aiuto previsto dal presente regime si basa sul numero di animali condotti al pascolo e si limita a compensare i costi aggiuntivi connessi agli impegni per il benessere degli animali e non alla gestione dei pascoli.

---

<sup>4</sup> GU C 204 del 1.7.2014, pag. 1.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (13) Gli animali contemplati dal regime sono allevati nelle 878 aziende zootecniche della provincia di Trento. I bovini appartengono a razze specializzate nella produzione di latte o a duplice attitudine (produzione di latte e di carne). A causa della conformazione del territorio (tutto il territorio provinciale è designato come zona di montagna) e del fatto che le zone pianeggianti sono dedicate a colture foraggere, nella maggior parte dei casi, i bovini sono tenuti al chiuso e soltanto pochissime stalle hanno piccoli spazi esterni accessibili per gli animali, che non si configurano però come pascolo. La pratica ordinaria è dunque di tenere gli animali nella stalla. I giovani animali condotti al pascolo sono circa 12 000, cioè circa il 70% del bestiame giovane allevato nella provincia di Trento.
- (14) L'impegno a favore del benessere degli animali che i proprietari del bestiame si impegnano volontariamente a realizzare per un periodo rinnovabile di un anno consiste nell'esercitare un'attività di monticazione per una durata minima di 70 giorni/anno per almeno il 70% delle giovani bovini di età ammissibile (la base di calcolo di tale percentuale non tiene conto di animali maschi). Durante il periodo di pascolo gli animali devono essere sorvegliati regolarmente e mantenuti nel rispetto delle norme in materia di igiene e protezione degli animali.
- (15) I beneficiari dell'aiuto devono anche garantire che gli animali alpeggino su pascoli ubicati nella provincia di Trento o nella Provincia di Bolzano, nel caso siano di proprietà di Comuni o di Amministrazioni separate di uso civico della provincia di Trento, e i cui gestori rispettano gli impegni agroambientali assunti con l'adesione alla misura 10.1.2 del PSR di Trento, e precisamente:
- adottare tecniche di pascolamento adeguate (pascolo guidato);
  - garantire che il bestiame alpeggiato sia costantemente custodito da apposito personale per effettuare il pascolo guidato;
  - effettuare il controllo delle infestanti con mezzi meccanici;
  - rispettare il divieto di utilizzo di diserbanti e disseccanti;
  - effettuare un alpeggio della durata minima di 70 giorni/anno;
  - conformarsi alla densità di bestiame minima di 0,4 UBA/ha e massima di 1,6 UBA/ha di superficie di pascolo;
  - rispettare il divieto di impiego di concimi chimici di sintesi e utilizzare come fertilizzante soltanto le deiezioni animali prodotte sul pascolo;
  - tenere un registro di carico/scarico degli animali al pascolo per avere corrette informazioni sulla consistenza dei capi alpeggiati e della durata della monticazione.
- (16) I criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013<sup>6</sup> applicabili al regime notificato sono contenuti nella direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti<sup>7</sup> (CGO 13). L'allegato della direttiva 98/58/CE stabilisce requisiti

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

<sup>7</sup> GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

minimi obbligatori per l'allevamento o la custodia degli animali relativi, tra l'altro, alla libertà di movimento (se un animale è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche) e all'accesso ai mangimi e all'acqua (tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche e ad un'appropriata quantità di acqua). Riguardo alla custodia degli animali al pascolo c'è un'unica norma obbligatoria specifica secondo la quale agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

- (17) L'impegno, oggetto dell'aiuto notificato, di adottare la pratica del pascolo garantisce migliori condizioni degli animali rispetto a quelle previste dalle pertinenti disposizioni dell'allegato della direttiva 98/58/CE e descritte nel precedente paragrafo, in quanto garantisce la libertà di movimento nell'ambiente naturale, libero accesso all'acqua e alle risorse alimentari e un'alimentazione basata su foraggi freschi senza aggiunta di mangimi. Riguardo alla protezione degli animali allevati all'esterno, le autorità italiane hanno confermato che i pascoli sono dotati di strutture di ricovero per gli animali al pascolo.
- (18) Tenere gli animali al pascolo è in genere una buona pratica per il loro benessere. Condurre i giovani animali ai pascoli e consentire loro libertà di movimento per un lungo periodo ridurrà lo stress causato dalla legatura permanente nella stalla durante l'inverno e le possibilità di infiammazione delle articolazioni e contribuirà a un migliore sviluppo dell'apparato motorio degli animali. Tale pratica consente inoltre agli animali di acquisire una maggiore resistenza a determinate patologie grazie all'esposizione ai raggi ultravioletti e all'apporto di foraggi freschi con elevata presenza di erbe medicinali e aromatiche. Infine, questa attività favorisce anche i contatti sociali intra- e interspecie. Dati forniti dalla Federazione Provinciale Allevatori indicano che in media gli animali al pascolo vivono più a lungo rispetto agli animali non portati al pascolo (fino a 2-3 anni in più).
- (19) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto sarà concesso per gli animali provenienti da imprese che tengono gli animali all'interno, in stabulazione libera o fissa, o che hanno la possibilità di muoversi solo all'esterno della stalla ma non su superfici di pascolo e non traggono quindi vantaggio dai maggiori benefici dell'attività di pascolo. L'obiettivo della misura è pertanto quello di incoraggiare le imprese che ancora non praticano l'attività di pascolo ad introdurre tale pratica a favore del benessere degli animali<sup>8</sup>.
- (20) Le autorità italiane hanno affermato che un animale giovane condotto regolarmente al pascolo nella stagione estiva, a causa delle più difficili condizioni climatiche e degli adattamenti necessari nel passaggio dalla stalla all'alpeggio, subisce un ritardo nell'accrescimento. Ciò si traduce, in media, in un ritardo stimato di sei mesi (180 giorni) nell'entrata in produzione, come emerge dai dati (cfr. tabella 1) relativi all'età delle bovine al primo parto in zone del territorio provinciale in cui gli animali sono alpeggiati e in zone in cui le aziende non alpeggiano gli animali.

---

<sup>8</sup> Le autorità italiane hanno informato che l'attuazione di questo tipo di aiuti dagli anni '90 ha dato un notevole impulso alla pratica dell'alpeggio, in declino da decenni, e ha consentito, nel periodo 1990-2010, un incremento del numero di animali alpeggiati sul numero totale di bovini allevati in provincia di Trento che nel corso dello stesso periodo ha subito una contrazione.

Tabella 1: età media delle bovine al primo parto

	Giorni	Mesi	Anni
Val Primiero	1021	34	2,8
Val Rendena	1027	34	2,8
No alpeggio	818	27	2,2

Fonte: Federazione Provinciale Allevatori (organismo che si occupa, tra l'altro, della tenuta dei libri genealogici del bestiame, della tenuta ed aggiornamento del registro dei parti e dei controlli morfologici e funzionali sui capi).

(21) In questo periodo di ritardo nell'entrata in produzione delle bovine giovani alpeggiate, l'allevatore da un lato non percepisce il reddito generato dalla vendita del latte ma, dall'altro, sostiene minori costi per allevare le manze rispetto alle bovine in lattazione. Considerando una produzione media giornaliera di latte di 22,8 kg (dati della Federazione Provinciale Allevatori), la tabella 2 riassume i minori costi e il mancato reddito per capo durante i 180 giorni di scarto nell'entrata in produzione.

Tabella 2

	Entrata in produzione a 1000 giorni (bovine alpeggiate)	Entrata in produzione a 820 giorni (bovine non alpeggiate)
Costo di allevamento (mangime, fieno, paglia)	3 EUR/g * 180 gg = -540 EUR	7 EUR/g * 180 gg = -1260 EUR
Costo di mungitura	0	14 EUR/h costo della manodopera (da contratto collettivo lavoratori agricoli) * 0,15 h/g (tempo medio di mungitura) * 180 gg = - 378 EUR
Reddito generato dalla vendita del latte	0	+0,5 EUR/kg * 22,8 kg/g * 180 gg = +2052 EUR
Totale	-540 EUR	+414 EUR
Costo totale del ritardo nell'entrata in produzione / 3 stagioni di pascolo estivo dell'animale nella fase di allevamento	954 EUR/3=318 EUR	

(22) L'aiuto coprirà una parziale compensazione ai beneficiari per i costi aggiuntivi derivanti dall'attività di pascolo. Non sono invece coperti i costi di transazione. Le autorità italiane hanno confermato che l'importo dell'aiuto è fissato sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e che i calcoli contengono unicamente elementi verificabili, si basano su valori assodati mediante opportune perizie, indicano chiaramente la fonte dei dati utilizzati e non contengono elementi connessi ai costi di investimento.

(23) Le tabelle seguenti riportano il confronto in termini di costi aggiuntivi e risparmi fra lo scenario di base (baseline) relativo ad animali tenuti costantemente in stalla e l'impegno connesso al miglioramento del benessere degli animali di alpeggiare il bestiame per almeno 70 giorni all'anno. Più in dettaglio, la tabella 3 riassume i costi aggiuntivi sostenuti dall'allevatore che alpeggia regolarmente il bestiame giovane.

Nella tabella 4 sono indicati i risparmi relativi alla gestione della stalla, a causa dell'assenza dalla stalla dei giovani bovini durante il periodo di pascolo.

Tabella 3 — Costi aggiuntivi derivanti dall'impegno di pascolamento in confronto allo scenario di base

COSTI AGGIUNTIVI	Descrizione	Costi aggiuntivi per le aziende agricole che aderiscono all'impegno	Costo per capo	Fonte dei dati
Ritardo dell'entrata in produzione	Un animale giovane condotto regolarmente al pascolo nella stagione estiva, a causa delle più difficili condizioni climatiche e degli adattamenti necessari nel passaggio dalla stalla all'alpeggio, subisce un ritardo nell'accrescimento. Ciò si traduce, in media, in un ritardo stimato di sei mesi per il primo parto e l'entrata in produzione (cfr. tabella 1).	Come emerge dalla tabella 2, il ritardo nell'entrata in produzione implica minori costi e mancati redditi, con una differenza negativa di 954 EUR.	Il costo è calcolato in quota parte per ognuna delle tre stagioni di pascolo estivo dell'animale nella fase di allevamento $954 \text{ EUR}/3 = 318 \text{ EUR}$	Federazione Provinciale Allevatori
Spese di trasporto	Nella provincia di Trento i pascoli sono molto distanti dal luogo in cui si trovano le aziende zootecniche e sono a quote molto superiori (pascolo al di sopra di 1500 metri, aziende agricole a un'altitudine media di 732 metri). Essi sono raggiungibili tramite strade forestali quasi sempre sterrate e di carreggiata ridotta e sono necessari parecchi viaggi per trasportare tutto il bestiame dalla sede aziendale agli alpeggi. Il trasporto degli animali con camion o trattori con rimorchio è necessario data la distanza e per non incorrere in grossi rischi per i trasferimenti degli animali su strade pubbliche.	40 EUR per andata e 80 EUR per ritorno  Trasporto andata e ritorno dai pascoli con trattori provvisti di rimorchio per 10 capi. Costo = $67,07 \text{ EUR}/\text{h} \times 12 \text{ ore}/10 \text{ capi trasportati}$	70,00 EUR	Elenco prezzi provinciale
Costi aggiuntivi di assicurazione	Il pascolo nelle zone montane comporta un notevole aumento di incidenti degli animali al pascolo, soprattutto per fulmini e per caduta degli animali	Il costo medio dell'assicurazione aggiuntiva per capo è di 20 EUR	20,00 EUR	Consorzio Difesa Produttori Agricoli - CODIPRA
<b>COSTI TOTALE ANNUO PER ANIMALE</b>			<b>408 EUR</b>	

Tabella 4 — Risparmi derivanti dall'impegno di pascolamento in confronto allo scenario di base

Confronto tra i costi medi d'azienda della baseline con detenzione di animali in stalla per 365 giorni e i costi dell'impresa che beneficia dell'aiuto con detenzione in stalla per 295 giorni

		Senza pascolamento: costi in EUR/capo/365 gg	Con impegno di pascolamento: costi in EUR/capo/295 gg	Differenza per capo
Energia elettrica per lavori in stalla	per mungitura, ventilazione, eliminazione deiezioni, luce, ecc.	40 EUR	32 EUR	8 EUR
Mangime	195 kg/capo all'anno x 0,27 EUR/kg	53 EUR	43 EUR	10 EUR
Spese veterinarie	Per cure vitaminiche, trattamenti anti diarrea, cure degli zoccoli, ecc.	65 EUR	52 EUR	13 EUR
Gestione animali in stalla	Si calcolano ca. 3 minuti di lavoro per capo al giorno. Moltiplicato per 365 si ottengono circa 20 ore lavorative (salario di 14 EUR per ora)	280 EUR	224 EUR	56 EUR
Altri	Spese per acqua, paglia o trucioli per lettiera, spese di manutenzione, ecc.	40 EUR	32 EUR	8 EUR
Contributi sociali*	Da dati statistici della provincia di Trento, le imprese agricole pagano mediamente 3 589,63 EUR di contributi sociali	151 EUR	151 EUR	0 EUR
Ammortamento*	di macchinari e di edifici rurali	474 EUR	474 EUR	0 EUR
Costi indiretti*	Contributi ad associazioni, costi bancari, tasse, telefono, materiali vari, ecc.	101 EUR	101 EUR	0 EUR
<b>TOTALE</b>		<b>1 204 EUR</b>	<b>1 109 EUR</b>	<b>95 EUR</b>

\*Questi costi sono costanti anche se gli animali vengono mandati al pascolo.

(24) Le autorità italiane hanno sostenuto che l'impatto che la misura a favore del benessere animale potrebbe avere sul prezzo di vendita dell'animale è irrilevante, in quanto il prezzo di vendita degli animali pascolati è in genere inferiore al prezzo ottenuto nella vendita di animali tenuti in stalla a causa del peso inferiore degli animali pascolati.

(25) Detraendo i 95 EUR di minori costi (cfr. tabella 4) dai costi aggiuntivi di 408 EUR che deve sostenere chi beneficia dell'aiuto (cfr. tabella 3), si ottiene un costo supplementare totale per capo di 313 EUR, come indicato nella tabella seguente.

Tabella 5 — Confronto di bilancio fra la "baseline" e l'impegno connesso al miglioramento del benessere degli animali.

	Aziende nello scenario di base	Aziende che aderiscono all'impegno per il benessere animale
Costo dell'alpeggio per capo per stagione	0	408 EUR
Costo dell'animale in stalla per anno	1 204 EUR	1 109 EUR
Totale	1 204 EUR	1 517 EUR



<b>Differenza di costo</b>		<b>+ 313 EUR</b>
----------------------------	--	------------------

- (26) A fronte dei 313 EUR di costo supplementare totale per animale derivante dall'impegno, il regime notificato erogherà un pagamento annuale sotto forma di sovvenzione diretta per un importo di 150 EUR per animale avente i requisiti necessari in modo da compensare parzialmente i costi supplementari. Gli animali che possono beneficiare dell'aiuto, che devono essere allevati nell'azienda agricola del beneficiario e detenuti almeno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento nella stessa azienda, sono femmine di bovini di età compresa fra 7 mesi e 3 anni o fino al primo parto. La data di riferimento per determinare l'età degli animali è il 30 giugno dell'anno di presentazione della domanda. Le autorità italiane hanno affermato che il 90% degli animali portati al pascolo sono di età superiore a 7 mesi.
- (27) I tassi di conversione dei bovini in unità di bestiame adulto (UBA) utilizzati nei calcoli corrispondono a quelli dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione<sup>9</sup>.
- (28) Per nessuno degli animali il sostegno eccederà l'importo massimo di 500 EUR per unità di bestiame adulto. Non vi sarà alcun cumulo con il premio di alpeggio (misura 10.1.2 del PSR di Trento), dal momento che detta misura è intesa a compensare diversi costi aggiuntivi connessi agli impegni agro-ambientali, riguardanti, in particolare la gestione dei pascoli. Poiché il regime nazionale non finanzia gli animali di età inferiore ai sei mesi, l'importo massimo dell'aiuto per unità di bestiame sarà il seguente:

Pagamenti	Bovini da 7 mesi a 2 anni (0,6 UBA)	Bovini di più di 2 anni (1,0 UBA)
Pagamento benessere animale di 150 EUR/animale/anno	250 EUR/UBA	150 EUR/UBA

- (29) I proprietari di bestiame possono presentare ogni anno una domanda di aiuto per un massimo di 30 animali rientranti nella fascia di età ammissibile. Per poter ricevere il sostegno, i richiedenti dovranno presentare annualmente apposita domanda prima dell'inizio del periodo di impegno, e precisamente tra il 1° aprile e il 25 maggio dell'anno per il quale è richiesto il contributo, avvalendosi del modulo da compilare reperibile sul sito internet della Provincia di Trento recante le seguenti indicazioni: dati anagrafici del richiedente e dimensione dell'impresa, codice ASL (numero di registrazione nel registro dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari), numero preventivato dei bovini alpeggiati e numero dei capi aventi i requisiti necessari per beneficiare dell'aiuto, il nome della malga dove saranno trasferiti gli animali ed il comune di ubicazione, la data di inizio e di fine dell'impegno e l'importo dell'aiuto richiesto. La domanda può essere presentata direttamente dalla singola azienda o tramite la Federazione Provinciale Allevatori, espressamente delegata a presentare la domanda e a ricevere l'aiuto in nome e per conto dei propri soci cui sarà trasferito l'intero contributo concesso.

<sup>9</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

- (30) L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti eventualmente concessi per gli stessi costi ammissibili.
- (31) Per quanto riguarda le attività di controllo, le autorità italiane hanno spiegato che le domande presentate sono prima oggetto di un controllo amministrativo relativo alle informazioni dichiarate al fine di verificare il rispetto dei requisiti relativi al richiedente e all'ubicazione dei pascoli. A seguito del positivo esito di tale controllo, le richieste ammesse al contributo. Successivamente, durante la stagione dell'alpeggio, su un campione del 6% delle domande ammesse a finanziamento, sono svolti controlli sul mantenimento degli impegni assunti, fra cui sui registri di carico/scarico tenuti dai soggetti gestori degli alpeggi. Al termine del periodo dell'alpeggio, su tutte le domande ammesse a contributo, le informazioni dichiarate relative alle aziende zootecniche e ai pascoli sono raffrontate con quelle contenute nella banca dati nazionale e anche con quelle ottenute dalla banca dati dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per verificare gli impegni assunti e il rispetto dei requisiti dell'aiuto. Alla fine di tali controlli si procede alla liquidazione di tutte le domande ammesse a contributo che hanno superato i controlli.
- (32) Le autorità italiane hanno affermato che l'aiuto di Stato in questione avrebbe certamente un impatto positivo sull'ambiente in quanto, durante il periodo di assenza degli animali dalla stalla, l'accumulo di deiezioni nelle aziende agricole e, di conseguenza, la produzione di nitrati verrebbero ridotti, consentendo al tempo stesso un uso estensivo dei pascoli e una distribuzione ottimale di nitrati. L'alpeggio contribuisce altresì a mantenere le superfici a pascolo e ad evitarne l'imboschimento, assicurando così la conservazione della biodiversità.

## **2.8. Altri impegni**

- (33) Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare le informazioni richieste al punto 128 degli orientamenti entro il termine di cui al punto 131 degli orientamenti.
- (34) Le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare l'impegno a favore del benessere degli animali oggetto del presente aiuto di Stato in caso di modifica dei requisiti obbligatori oltre i quali va l'impegno in questione.

## **3. VALUTAZIONE**

### **3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE**

- (35) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il regime deve apportare un beneficio economico a un'impresa che non sarebbe stata in grado di realizzarlo nell'esercizio della sua normale attività, deve essere concesso a talune imprese, deve essere concesso da uno Stato membro e mediante risorse statali e deve essere in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato interno.
- (36) Il regime in questione conferisce un vantaggio ai beneficiari. Tale vantaggio viene concesso tramite risorse statali e favorisce le imprese attive nella produzione agricola primaria nella provincia di Trento, che vedono rafforzata la propria posizione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la posizione competitiva di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso

normale della sua attività, indica una possibile distorsione di concorrenza<sup>10</sup>. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che il vantaggio concesso al beneficiario ne rafforzi la posizione concorrenziale e che, di conseguenza, il regime rischi di falsare la concorrenza.

(37) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che l'aiuto ad un'impresa influisca sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto al commercio intraunionale<sup>11</sup>. I beneficiari dell'aiuto operano sul mercato dei bovini, nel quale si svolgono scambi intra-UE. Nel 2014 il numero di bovini ha superato 88 milioni di capi nell'UE-28, mentre le importazioni all'interno dell'UE hanno superato 2,1 miliardi di EUR per i bovini vivi, 9,3 miliardi di EUR per le carni bovine fresche e congelate e 15,5 miliardi di EUR per il latte e i prodotti lattiero-caseari<sup>12</sup>. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE e pertanto sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime in questione rischia dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

(38) Alla luce di quanto in precedenza indicato, sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Si può quindi concludere che la misura proposta costituisce un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo. Gli aiuti possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

### **3.2. Legittimità dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE**

(39) Il regime è stato notificato alla Commissione il 10 luglio 2015 e non è ancora stato attuato. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Per l'anno 2015, l'aiuto è concesso in conformità del regolamento (UE) n. 1408/2013 (de minimis) (cfr. paragrafo 5).

### **3.3. Compatibilità dell'aiuto**

#### *3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE*

(40) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(41) Per poter beneficiare di questa deroga, l'aiuto deve soddisfare le condizioni della normativa dell'Unione pertinente in materia di aiuti di Stato. Nel settore agricolo, la deroga si applica agli aiuti che sono conformi agli orientamenti.

(42) In conformità del punto 231 degli orientamenti, la Commissione considererà gli aiuti per impegni a favore del benessere degli animali compatibili con il mercato interno

---

<sup>10</sup> Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, *Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

<sup>11</sup> Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

<sup>12</sup> Fonte: Eurostat.

ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti e le condizioni stabilite nella sezione 1.1.5.2 della parte II degli orientamenti.

*3.3.2. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020*

(43) Con riguardo al regime di aiuti notificato, si applicano la parte I, la parte II, capitolo 1, sezione 1.1.5.2, e la parte III degli orientamenti.

*3.3.2.1. Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto*

(44) Sulla base delle informazioni fornite ai paragrafi 7 e 8, l'aiuto deve essere concesso a imprese attive nella produzione agricola primaria che sono agricoltori in attività e che assumono impegni a favore del benessere degli animali su base volontaria. Risultano pertanto soddisfatte le condizioni di cui ai punti 206 e 232 degli orientamenti.

(45) Le autorità italiane hanno individuato i requisiti obbligatori (paragrafo 16) e precisato l'impegno volontario (paragrafo 17) che va oltre tali requisiti, confermando che il regime di aiuti notificato in esame riguarda esclusivamente tale impegno volontario. Risultano pertanto soddisfatte le condizioni del punto 233 degli orientamenti.

(46) Ai sensi dei paragrafi 10, 17 e 18, l'impegno per il benessere degli animali previsto dal regime notificato consente agli animali di avere accesso al mangime e all'acqua secondo le necessità naturali di allevamento, avere maggiori tolleranze di spazio e libertà di movimento, beneficiare di materiali di arricchimento e luce naturale e avere accesso all'aperto. Risultano pertanto soddisfatte le condizioni del punto 234 degli orientamenti.

(47) L'impegno è assunto dai beneficiari per un periodo rinnovabile di 1 anno (paragrafo 14) e dunque rispetta la durata minima di cui al punto 235 degli orientamenti. Inoltre, dato che il regime di aiuti è valido fino al 31 gennaio 2020 (paragrafo 5), la durata massima di cui al punto 235 degli orientamenti è soddisfatta.

(48) Il punto 236 degli orientamenti non è pertinente per il presente regime di aiuti e dunque non applicabile.

(49) Gli aiuti copriranno la compensazione dei beneficiari per una parte dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno in materia di benessere degli animali e saranno concessi annualmente (paragrafo 26). Risultano pertanto soddisfatti i requisiti di cui al punto 237 degli orientamenti.

(50) Poiché il regime di aiuti non include i costi di transazione (paragrafo 22), i punti 238 e 239 degli orientamenti non sono applicabili.

(51) Conformemente al punto 240 degli orientamenti, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto massimo di 500 EUR/UBA, secondo quanto illustrato al paragrafo 28.

(52) La Commissione osserva che, in linea con il punto 724 degli orientamenti, le autorità provinciali si sono impegnate ad adeguare l'impegno a favore del benessere

degli animali oggetto del presente aiuto di Stato in caso di modifiche dei pertinenti requisiti obbligatori oltre i quali va l'impegno in questione (paragrafo 34).

- (53) A norma del punto 719 degli orientamenti, la Commissione autorizza soltanto regimi di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuto diversi da quelli che beneficiano di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del suo regolamento di applicazione non dovrebbero applicarsi per più di sette anni. Dal paragrafo 5 consegue che tale requisito è soddisfatto.
- (54) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che i requisiti specifici riguardanti la compatibilità degli aiuti per impegni a favore del benessere degli animali siano soddisfatti.

#### 3.3.2.2. Principi comuni di valutazione

- (55) Conformemente ai punti 38, 42 e 231 degli orientamenti, agli aiuti concessi in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE si applicano i principi di valutazione comuni.
- (56) Come descritto al paragrafo 3, l'obiettivo del regime notificato in esame è migliorare la salute e il benessere dei giovani bovini. Il regime di aiuti notificato contribuisce in tal modo al raggiungimento di un obiettivo comune in linea con i punti 43 e 44 degli orientamenti.
- (57) Come spiegato al paragrafo 11, la misura prevista dal regime non è parte del PSR di Trento, ma è in gran parte concepita conformemente alla misura per il benessere degli animali prevista dalla politica di sviluppo rurale e contribuisce a due priorità dello sviluppo rurale. La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui al punto 47 degli orientamenti sono rispettate.
- (58) Come spiegato dalle autorità italiane (paragrafo 32) l'aiuto avrà un impatto positivo sull'ambiente. Non è stato pertanto identificato alcun impatto negativo sull'ambiente ai sensi del punto 52 degli orientamenti.
- (59) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui agli orientamenti, come analizzato nella sezione 3.3.2.1, la Commissione ritiene che, in linea con i punti 55 e 57 degli orientamenti, l'aiuto è necessario e viene concesso mediante uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune.
- (60) Dal paragrafo 29 consegue che l'attività avrà inizio solo dopo che il beneficiario avrà presentato alle autorità competenti la domanda di aiuto e a condizione che tale domanda contenga gli elementi richiesti al punto 71 degli orientamenti. Il regime di aiuti rispetta quindi il criterio dell'effetto di incentivazione in linea con i punti 70 e 71 degli orientamenti.
- (61) Come descritto al paragrafo 28 l'importo dell'aiuto concesso è inferiore all'importo massimo di aiuto consentito per unità di bestiame adulto a norma del punto 240 degli orientamenti e ciò è in linea con il punto 84 dei medesimi. La conversione dei bovini in UBA rispetta i tassi di conversione di cui al punto 92 degli orientamenti (paragrafo 27). L'importo dell'aiuto è fissato sulla base di ipotesi standard verificabili di costi aggiuntivi (paragrafi 22 e 23) che rispettano i pertinenti requisiti del punto 93 degli orientamenti. Inoltre, la Commissione osserva che l'aiuto concesso nel quadro del regime notificato non sarà cumulato con alcun altro aiuto (paragrafo 30). Su questa base, si ritiene soddisfatto il criterio di proporzionalità.

- (62) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche fissate negli orientamenti, come analizzato nella sezione 3.3.2.1, e non supera il pertinente importo massimo dell'aiuto (paragrafi 28 e 61), la Commissione ritiene, in linea con il punto 113 degli orientamenti, che l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.
- (63) Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza di cui al punto 128 degli orientamenti entro il termine di cui al punto 131 degli orientamenti (paragrafo 33).
- (64) La Commissione osserva che le autorità italiane si sono impegnate a escludere le imprese in difficoltà da qualsiasi sostegno e a sospendere il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale che sia stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo 9), in linea con i punti 26 e 27 degli orientamenti.
- (65) Alla luce delle suesposte considerazioni, tutte le disposizioni pertinenti degli orientamenti siano rispettate.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato.

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/2004<sup>13</sup> della Commissione, al seguente indirizzo: [agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu](mailto:agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu).

Per la Commissione

Phil HOGAN  
Membro della Commissione



---

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).